



Seconda Università degli Studi di Napoli

Affari Generali

1/3 regolamenti

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto della Seconda Università degli Studi di Napoli emanato con D.R. n. 2180 del 07.06.96 e da ultimo modificato con D.R. n. 1241 del 07.05.09 e, in particolare l'art. 74;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 4565 del 31.12.03 e, in particolare, gli artt. 225 e ss.;
- VISTA** la delibera n. 107 del 24.11.09 con la quale il Senato Accademico ha deciso di nominare una apposita Commissione col compito di approfondire la disciplina transitoria (predisposta dall'Ufficio Affari Generali) sulla partecipazione dell'Ateneo a Consorzi e società consortili;
- VISTO** il D.R. n. 2913 del 09.12.09 con il quale è stata nominata la predetta Commissione;
- VISTA** la nota prot. 9599 del 23.07.10 con la quale l'Ufficio Segreteria del Rettorato di Napoli ha trasmesso la bozza del Regolamento per la partecipazione dell'Ateneo ai consorzi con enti pubblici e privati, società di capitali e consorzi interuniversitari elaborata dalla su citata Commissione;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente n. 89 del 15.09.10 e n. 107 del 22.09.10, con le quali è stata approvato detto Regolamento previo apporto di rettifiche di carattere formale al testo stesso;
- VERIFICATA** la coerenza tra gli artt. 5 e 19 del predetto Regolamento così come richiesto dal Consiglio di Amministrazione con la citata delibera;
- CONSIDERATO** che tale Regolamento è sostitutivo degli artt. 225 - 229 del vigente Regolamento Generale di Ateneo;
- RAVVISATA** la necessità, ai fini dell'applicazione del nuovo Regolamento per la partecipazione dell'Ateneo ai consorzi con enti pubblici e privati, società di capitali e consorzi interuniversitari, di disapplicare gli artt. 225 - 229 del vigente Regolamento Generale di Ateneo;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa,

Art. 1 è emanato l'allegato Regolamento per la partecipazione dell'Ateneo ai consorzi con enti pubblici e privati, società di capitali e consorzi interuniversitari;

Art. 2 detto Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del presente Decreto di emanazione

Art. 3 a decorrere dalla predetta data sono contestualmente disapplicati gli artt. 225 - 229 del vigente Regolamento Generale di Ateneo

Caserta,

07 OTT 2010

bc

IL RETTORE

(Prof. Francesco ROSSI)

IL DELEGATO ALLA FIRMA
Prof. Antonio Bellastella

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ATENEO A CONSORZI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI, SOCIETÀ DI CAPITALI E CONSORZI INTERUNIVERSITARI
<p data-bbox="127 248 232 275">PARTE I</p> <p data-bbox="722 304 824 356" style="text-align: center;">Articolo 1 (Oggetto)</p> <p data-bbox="127 383 1419 577"> 1. Il presente regolamento disciplina la partecipazione dell'Ateneo a società di capitali o a consorzi di natura "stabile", e che, dunque, non rientrino tra quelli di cui al comma primo del successivo articolo 18. 2. La parte seconda disciplina la costituzione di società di capitali e di consorzi di diritto privato e la partecipazione a società di capitali e a consorzi di diritto privato già costituiti. 3. La parte terza disciplina la costituzione di consorzi interuniversitari e la partecipazione a consorzi interuniversitari già costituiti. 4. La parte quarta detta norme comuni di pubblicità e il regime transitorio. </p>
<p data-bbox="127 613 1036 640">PARTE II – CONSORZI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI E SOCIETÀ DI CAPITALI</p> <p data-bbox="581 669 969 721" style="text-align: center;">Articolo 2 (Finalità e limiti della partecipazione)</p> <p data-bbox="127 748 1419 1081"> 1. Possono essere deliberate la costituzione o la partecipazione a società e consorzi il cui oggetto sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo. 2. La costituzione e/o la partecipazione a società e a consorzi di diritto privato non può in alcun caso esporre l'Ateneo a rischi economici ulteriori rispetto alla quota di partecipazione originariamente assunta, salva diversa valutazione del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo (da ora in poi CDA). In particolare, l'Ateneo non concorre al ripiano delle perdite né sopporta la modifica in aumento delle quote consortili rispetto a quanto deliberato all'atto della costituzione dell'ente. Il CDA può autorizzare la deroga quando ciò sia consentito dalla legge e dallo Statuto. La relativa delibera tendenzialmente non ammette aumenti superiori al doppio dell'importo originariamente deliberato. 3. Gli eventuali dividendi sono destinati a finalità istituzionali e ripartiti secondo il principio di cui al successivo articolo n. 3, comma quarto. 4. Gli eventuali emolumenti dei docenti e ricercatori membri degli organi sociali sono versati all'Ateneo, che ne cura la copertura assicurativa nei limiti di legge. </p>
<p data-bbox="617 1122 942 1173" style="text-align: center;">Articolo 3 (Procedimento di costituzione)</p> <p data-bbox="127 1200 1419 1451"> 1. La proposta di costituzione di una società o di un consorzio può provenire: a) dal Rettore; b) dai Dipartimenti, dai centri interdipartimentali o dalle Facoltà interessate. 2. La costituzione o la partecipazione è approvata dal CDA, sentito il Senato accademico ed il Collegio dei Revisori dei conti. 3. Il Senato Accademico verifica che la proposta sia coerente con i fini istituzionali dell'Ateneo, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento. Il Senato valuta anche le modifiche e le integrazioni dell'oggetto sociale. 4. Il CDA stabilisce la ripartizione della spesa tra l'Ateneo e le strutture periferiche secondo che l'ente sia di interesse generale o particolare, ai sensi dell'art. 74, comma 2 dello Statuto di Ateneo. </p>
<p data-bbox="562 1487 1000 1538" style="text-align: center;">Articolo 4 (Statuto dell'ente costituito o partecipato)</p> <p data-bbox="127 1570 1419 1626"> 1. Lo statuto dell'ente detta le norme amministrative e contabili che ne disciplinano la vita e la struttura organizzativa in coerenza col presente regolamento. </p>
<p data-bbox="445 1666 1121 1718" style="text-align: center;">Articolo 5 (Assunzione di partecipazioni in società e consorzi già costituiti)</p> <p data-bbox="127 1749 1419 1805"> 1. La partecipazione in società o consorzi già costituiti avviene nei limiti stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento. </p>
<p data-bbox="672 1845 892 1897" style="text-align: center;">Articolo 6 (Aumenti di capitale)</p> <p data-bbox="127 1924 1419 2054"> 1. La richiesta dell'Ente partecipato relativa alla sottoscrizione di aumenti di capitale o di quota consortile è approvata dal CDA in considerazione di quanto previsto dal precedente articolo n. 2, comma secondo. 2. Anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale o di quota consortile il CDA stabilisce la ripartizione della spesa tra l'Ateneo e le strutture periferiche secondo che l'ente sia di interesse generale o particolare, ai sensi dell'art. 74, comma 2 dello Statuto di Ateneo. </p>

Articolo 7

*(Governance delle società e dei consorzi.
Nomina dei componenti degli organi societari o consortili)*

1. All'Ateneo deve essere garantita un'adeguata rappresentanza negli organi societari. Lo statuto e l'atto costitutivo debbono prevedere la nomina diretta degli amministratori e dei componenti dell'organo di sorveglianza o del collegio sindacale, i cui componenti devono avere i requisiti sanciti dall'art. 2397 del c.c. Deve essere altresì previsto il potere di revoca degli amministratori.
2. Negli Enti di nuova costituzione deve essere assicurato all'Ateneo il diritto di partecipazione agli organi di governo in proporzione alla quota di partecipazione.
3. I rappresentanti dell'Ateneo negli organi collegiali dell'Ente sono nominati dal Rettore, sentito il Dipartimento o la Facoltà direttamente interessato, e restano in carica per un periodo pari a quello previsto dallo statuto dell'Ente, con possibilità di rinnovo per una sola volta.
4. I rappresentanti dell'Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione, o ad altri organi di governo dell'Ente o, in subordine, altro responsabile altrimenti individuato, trasmettono all'Amministrazione centrale i bilanci preventivi e consuntivi del Consorzio e consegnano, entro il 31 ottobre di ciascun anno, una scheda di aggiornamento ed una relazione sull'attività consortile svolta, evidenziando i benefici derivanti dalla partecipazione dell'Ateneo all'Ente.
5. In seno agli organi assembleari l'Ateneo è rappresentato dal Rettore o da un suo delegato.

Articolo 8
(Monitoraggio)

Con cadenza triennale l'Ateneo procede al monitoraggio delle partecipazioni di cui alla presente disciplina, per effettuare un'analisi dei costi/benefici legati alle predette partecipazioni, e per la valutazione delle attività scientifiche prodotte dall'Ente partecipato, tenuto conto dei fini istituzionali per i quali l'Ente è stato costituito.

Articolo 9
(Durata)

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere una durata certa dell'attività di collaborazione, in considerazione dei fini specifici per i quali è costituito e del programma di attività da attuare.
2. Qualora si ritenga opportuno proseguire l'attività oggetto del consorzio, oltre il termine previsto inizialmente, si dovrà procedere a conseguenti modifiche statutarie da effettuarsi con le stesse procedure previste per la costituzione del consorzio.
3. La proroga della durata del Consorzio è approvata dal Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico e del CDA.

Articolo 10
(Recesso e scioglimento della società o del consorzio)

L'esercizio del diritto di recesso nei limiti di legge e statutari è deliberato dal CDA, sentito il Senato accademico.

PARTE III – CONSORZI INTERUNIVERSITARI

Articolo 11
(Finalità)

1. L'Ateneo, per realizzare la collaborazione scientifica, didattica o per altri fini istituzionali tra i docenti della propria sede e quelli di altre Università statali e non, sia nazionali che straniere, può costituire consorzi interuniversitari, previsti dall'art. 91 del DPR 382/80, e aderire a consorzi già costituiti. A tali consorzi si applicano le norme della Parte II del presente regolamento in quanto qui di seguito non derogate, e se compatibili col richiamato DPR.
2. In base alle finalità stabilite dallo statuto, può essere prevista l'articolazione del consorzio in unità operative che possono coincidere con le sedi universitarie convenzionate.

Articolo 12
(Procedimento di costituzione o di adesione)

1. La proposta di costituzione di un consorzio interuniversitario di ricerca o la proposta di adesione ad un consorzio già costituito tra altre Università, presentata dal Rettore, dalla Facoltà o dal Dipartimento, deve essere accompagnata da idonea documentazione, con relazione che espliciti anche l'interesse specifico delle strutture universitarie interessate. Essa deve, altresì, indicare la misura e la provenienza dei finanziamenti di cui il consorzio prevede di poter disporre, oltre all'elenco del personale docente e ricercatore aderente all'iniziativa.
2. Le proposte sono approvate dal Rettore ai sensi dell'art. 74, comma secondo, dello statuto di Ateneo.
3. Il CDA delibera in ordine agli eventuali contributi finanziari.
4. Lo statuto è trasmesso al MIUR per l'approvazione e la conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

<p>Articolo 13 (Partecipazione di docenti e ricercatori)</p>
<p>1. Le attività del consorzio sono espletate dall'eventuale personale proprio del consorzio e dai docenti e ricercatori ad esso partecipanti. Il personale dell'Ateneo è individuato in apposito elenco in apposito elenco. 2. E' sempre possibile la partecipazione al consorzio di altri docenti o ricercatori, a richiesta dei medesimi, previo consenso delle strutture universitarie di appartenenza ed a seguito di decisione favorevole degli organi di governo del consorzio.</p>
<p>Articolo 14 (Durata)</p>
<p>1. Anche ai consorzi interuniversitari si applicano i commi 1 e 2 del precedente articolo 9.</p>
<p>Articolo 15 (Gestione del consorzio)</p>
<p>1. I rappresentanti dell'Ateneo negli organi consortili non possono concorrere all'approvazione di modifiche di statuto senza la preventiva autorizzazione da parte dei competenti organi accademici e di governo dell'Ateneo.</p>
<p>Articolo 16 (Nomina e compiti dei rappresentanti di Ateneo)</p>
<p>1. I rappresentanti dell'Ateneo negli organi collegiali del consorzio sono individuati dal rettore, su proposta delle strutture direttamente interessate o dei docenti e ricercatori di cui all'elenco dell'art. 13. Gli stessi restano in carica per un periodo pari a quello previsto dallo statuto dell'Ente, con possibilità di conferma per una sola volta. 2. I rappresentanti trasmettono all'Amministrazione centrale i bilanci preventivi e consuntivi del Consorzio e consegnano, entro il 31 ottobre di ciascun anno, una scheda di aggiornamento ed una relazione sull'attività consortile svolta.</p>
<p>PARTE IV – NORME COMUNI</p>
<p>Art. 17 (Pubblicità)</p>
<p>1. Il presente regolamento, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito Web di Ateneo.</p>
<p>Art. 18 (Ambito di applicazione)</p>
<p>1. Il presente regolamento non si applica ai consorzi o ad altre forme di aggregazioni di "scopo immediato", che esauriscono la propria funzione in un'unica occasione, per la partecipazione a concorsi per la ricerca finanziata, quando l'unico iniziale impegno di spesa gravi sui centri periferici dell'Ateneo.</p>
<p>Art. 19 (Regime transitorio)</p>
<p>1. Il presente regolamento non si applica ai consorzi e alle società di capitali già costituiti al momento della sua entrata in vigore, né alle partecipazioni già deliberate alla medesima data. Il CDA valuta, caso per caso, l'opportunità di applicare il precedente articolo 2, comma 2, anche ai consorzi e alle società di capitale già costituiti.</p>